

**OGGETTO: art.10 comma 2 DL35/2012 : Determinazioni rate TARES
anno 2013**

LA GIUNTA COMUNALE

L'art. 14 del D.L n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES – a tutti gli effetti in vigore dal 1 gennaio 2013, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (tali quali illuminazione pubblica, sicurezza, verde pubblico, manutenzione strade etc...);

Il tributo, nei suoi criteri applicativi, molto simile alla TARSU (oppure TIA1 o TIA2) abrogata alla medesima data 1 gennaio 2013, prevede una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato a copertura dei detti costi per i servizi indivisibili dei comuni.

Le numerose perplessità sollevate, tuttavia, dalla formulazione della richiamata normativa e l'instabilità dell'attuale quadro politico hanno indotto il legislatore con l'art. 10 del d.l. 35 dell'8 aprile 2013 a modificare l'art. 14 del richiamato d.l. n. 201/2011 consentendo ai comuni per il solo anno 2013 – nelle more di ulteriori modifiche legislative e della regolamentazione comunale da proporre nei termini dell'approvazione del bilancio di previsione – di deliberare la scadenza ed il numero di rate della nuova tassa, attribuendo interamente allo Stato la maggiorazione 30 centesimi al mq, di cui al citato art. 14, salvo conguaglio da effettuare con l'ultima rata prevista.

Il pagamento della prima rata non potrà avvenire, comunque, prima di trenta giorni dalla pubblicazione della deliberazione anzidetta sul sito web del comune oltre che sul portale del federalismo fiscale, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del citato d.l. n. 201/2011.

Richiamato il D.L. 201/2011 (convertito in L.22.12.2011, n. 214) il quale all'art. 14 prevedeva l'istituzione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – Tares, in sostituzione dei precedenti: Tarsu di cui al D.Lgs. 507/1993, TIA 1 di cui all'art. 49 D.Lgs. 22/1997 e TIA 2 di cui all'art. 238 del D.Lgs. 507/1993;

In considerazione delle modifiche apportate al soprarichiamato provvedimento dalle disposizioni contenute nell'art. 10 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35 "Modifiche al D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali", in particolare il comma 2, lett. a) ove è stabilito quanto segue:

- in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 214, il comune è tenuto ad adottare e pubblicare, anche sul sito web istituzionale, apposita deliberazione almeno trenta giorni prima del versamento, la scadenza ed il numero delle rate di versamento del tributo,

ed alla lett. b) ove è ribadito che:

- ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento, nel caso del nostro ente sulla

base della Tarsu 2012, ovvero indicare altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi e che gli stessi pagamenti sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES per il 2013;

Ritenuto opportuno, pertanto, in attesa dell'applicazione della nuova Tares entrata in vigore il 01 gennaio 2013, procedere alla riscossione del tributo rifiuti secondo il meccanismo ex Tarsu, e nella specie:

- 30 agosto 2013 (50% dell'importo TARSU pagato per l'anno 2012)
- 30 ottobre 2013 (30% dell'importo TARSU pagato per l'anno 2012)
- 30 dicembre 2013 SALDO TARES

Richiamati, inoltre:

- l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;
- l'art. 172, lettera e) del predetto Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, in riferimento agli allegati al bilancio di previsione;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi per quanto concerne la regolarità tecnico – contabile e di controllo preventivo amministrativo ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente regolamento comunale sui controlli interni;

Con voti unanimi legalmente espressi

DELIBERA

1. Di disporre in n. 3 rate il versamento tributo comunale sui rifiuti e sui servizi con le seguenti scadenze
 - 30 agosto (50% dell'importo TARSU pagato per l'anno 2012)
 - 30 ottobre (30% dell'importo TARSU pagato per l'anno 2012)
 - 30 dicembre 2013 SALDO TARES
 2. Di stabilire che il conguaglio ex Tarsu sarà effettuato in occasione del pagamento della terza rata unitamente alla maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadro, così come disposto dal nuovo tributo TARES di cui al richiamato art. 14 del D.L. 201/2011 ed alla emananda regolamentazione comunale. Tale maggiorazione, pur essendo destinata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune, sarà di fatto trasferita direttamente alle casse dello Stato;
 3. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di Previsione 2013 in corso di formazione;
 4. Di trasmettere il presente atto al Ministero dell'economia e delle Finanze ai sensi del comma 15, art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214;
 5. Di pubblicare contestualmente il presente atto all'albo istituzionale dell'Ente, sito web del Comune;
 6. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.
-